

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

PASSUELLO FRATELLI SRL

Via Stazione 12

32042 Calalzo di Cadore (BL) Telefono 0435 500500

e-mail: info@passuellofratelli.it

Art. 1 - Definizioni e normativa di riferimento

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica e/o del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del Contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Cliente Domestico: è la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Cliente di piccole dimensioni: è il cliente finale titolare di Punti di prelievo individuati all'articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e di Punti di riconsegna individuati all'articolo 2.3 lettere a), b) e d) - limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc - del TIVG;

Cliente di grandi dimensioni: è il Cliente diverso dal Cliente di piccole dimensioni;

Cliente o Cliente finale: è il soggetto che richiede la fornitura dell'energia elettrica e/o del gas;

Cliente non disalimentabile: è il Cliente per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura (Art. 23 del TIMOE);

Cliente titolare di bonus sociale: è il Cliente domestico che risulti in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione dell'ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, come successivamente modificato e integrato;

Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

Codice di Rete Trasporto Gas: codice contenente l'insieme delle disposizioni per l'accesso e la regolazione del servizio di trasporto adottate dal Trasportatore, ai sensi del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000;

Codice di Rete Energia: codice contenente le procedure relative alle attività di connessione, gestione, pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete di trasmissione nazionale, nonché di dispacciamento e misura dell'energia elettrica adottate dal gestore della rete, ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR);

Coefficiente C: è il coefficiente che converte il consumo di gas naturale misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli standard metri cubi;

Contratto: è il Contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni Tecnico Economiche relative alla specifica offerta, contenute – anche tramite allegazione in separato documento – nella Richiesta di Fornitura ed al quale accede, quale parte integrante, anche l'ulteriore Documentazione contrattuale;

Costi determinati dall'ARERA: comprendono tutte quelle voci applicate in fattura e addebitate al Cliente che sono indipendenti dal consumo rilevato dal contatore del Cliente stesso;

Delibera 111/2006: è l'Allegato A alla delibera dell'ARERA 111/06 del 9 giugno 2006, recante le "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificato e integrato;

Distributore: è il soggetto che svolge in concessione il servizio di distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 o di gas naturale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000, in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura, della Richiesta di Fornitura, delle Condizioni Tecnico Economiche e almeno di:

- a) informazioni preliminari alla conclusione del Contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale per i soli Clienti di piccole dimensioni;
- b) scheda sintetica per i soli Clienti di piccole dimensioni;
- c) scheda di confrontabilità per i soli Clienti di piccole dimensioni;
- d) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- e) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti Domestici;
- f) informativa sul trattamento per i dati personali;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al titolo attestante la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile, per le sole ipotesi di voltura e nuovi allacciamenti;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei dati catastali;
- i) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del Contratto.

Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto dalla disciplina dettata da Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è Passuello Fratelli Srl, quale controparte commerciale del Cliente finale nell'ambito del Contratto;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Fornitore di ultima istanza (FUI):si tratta di fornitori individuati per garantire l'erogazione del gas naturale ai clienti finali che risultano sprovvisti di fornitore;

Gruppo di misura o Misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell'energia elettrica o del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica o il gas naturale;

Offerta commerciale dedicata: proposta economica contenente una promozione relativa alla voce "spesa per l'energia elettrica e/o gas naturale";

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Potere calorifico superiore (PCS): è la quantità di calore generata dalla combustione completa di una certa quantità di gas, esprimibile in termini di massa o volume; il PCS dunque calcola il calore che il metano riesce a produrre;

Prezzo MGP-GAS: è il prezzo espresso in €/Mwh e rilevato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) come prezzo medio mensile del comparto MGP-GAS in negoziazione continua;

Prezzo PUN: è il prezzo espresso in euro/MWh, determinato a cadenza mensile dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e diversificato nelle tre fasce orarie F1, F2 e F3;

Punto di fornitura: è il punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica e/o il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione gas metano;

RQDG: riguarda la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2020/2025 di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, come successivamente modificato e integrato;

Servizio a tutele graduali: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge n. 124/17, G.U. n.189 del 14 agosto 2017, riservato alle aziende connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro o alle micro imprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW connesso in bassa tensione;

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e alle micro imprese titolari di punti di prelievo in bassa tensione con potenza impegnata inferiore o pari a 15 KW;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n. 192 del 18 agosto 2010;

Servizio di default: è il servizio dedicato a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, almeno fino a quando il punto di riconsegna non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore, viene attivato allorché ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 30.1 lettera b del TIVG ed è disciplinato dalla Sezione 2 del Titolo 4 del medesimo TIVG;

Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 73 del 2007, convertito con legge n. 125 del 2007, riservato a tutti i Clienti che non hanno diritto al Servizio di maggior tutela e disciplinato dal Titolo 3 del medesimo TIV;

Servizio di fornitura di ultima istanza: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il punto di riconsegna non sia fisicamente disalimentato o il Cliente non trovi un fornitore, viene attivato allorché ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 30.1 lettera a del TIVG ed è disciplinato dalla Sezione 1 del Titolo 4 del TIVG;

Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal Fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni;

Spese per l'energia elettrica e/o gas naturale: comprendono tutti gli importi fatturati dal Fornitore e dipendenti dal consumo rilevato dal contatore del Cliente finale;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (a titolo di esempio, documenti cartacei e messaggi di posta elettronica);

Switching: è, in relazione alla fornitura di energia elettrica, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato e, in relazione alla fornitura di gas naturale, la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso punto di riconsegna attivo ovvero l'attribuzione ad un utente della distribuzione di un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato;

Terna o Gestore della rete: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, come successivamente modificato e integrato;

TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019 di cui l'Allegato C alla deliberazione dell'ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019, come successivamente modificato e integrato;

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico di cui l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, come successivamente modificato e integrato;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale di cui l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, come successivamente modificato e integrato;

TIMG: è il Testo integrato morosità gas di cui l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, come successivamente modificato e integrato;

TIMOE: è il Testo integrato morosità energia di cui l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, come successivamente modificato e integrato;

TIQE: è il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 di cui l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 566/2019/R/eel del 23 dicembre 2019, come successivamente modificato e integrato;

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, come successivamente modificato e integrato;

TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali di cui l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020, come successivamente modificato e integrato;

Trasportatore: soggetto incaricato del trasporto del gas naturale attraverso la rete di trasporto, ovvero l'insieme dei gasdotti di trasporto su scala nazionale e/o regionale.

Ogni riferimento, contenuto nelle presenti Condizioni Generali, a norme di carattere legislativo o regolamentare, include tutte le successive modifiche e integrazioni delle stesse. Inoltre, tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale al Cliente da parte del Fornitore, presso il/i Punto/i di fornitura individuato/i nella Richiesta di Fornitura, secondo le presenti Condizioni Generali di Fornitura, mediante corresponsione dei corrispettivi indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche.
- 2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.
- 2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il Servizio di salvaguardia, il Servizio di maggior tutela, il Servizio a tutele graduali e/o i Servizi di ultima istanza che in precedenza serviva il Cliente.
- 2.4 Il Fornitore concluderà, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7.
- 2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale messi a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il/i Punto/i di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica e/o il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica e/o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Art. 3 – Conclusione del contratto

- 3.1 La Richiesta di Fornitura, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal Cliente, anche con firma elettronica, costituisce una proposta irrevocabile di questi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile e rimane vincolante per il termine di 45 giorni dalla ricezione della Richiesta di Fornitura da parte del Fornitore.
- 3.2 Il Fornitore si riserva l'insindacabile diritto di accettare o rifiutare la Richiesta di Fornitura. Il Contratto s'intenderà concluso al momento della ricezione, da parte del Cliente, della conferma dell'accettazione della Richiesta di Fornitura da parte del Fornitore ovvero per fatti concludenti mediante l'avvio della fornitura.
- 3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente Domestico una copia integrale del Contratto e della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
- 3.4 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente Domestico fuori dei locali commerciali o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente Domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d'accordo, su un altro mezzo durevole, ivi compresa la comunicazione a mezzo mail. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi Contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente Domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.
- 3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
- 3.6 Nei casi diversi dal cambio di Fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il Cliente sarà tenuto ad attestare, a pena di validità del Contratto, altresì mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

Art. 4 – Procura a recedere

- 4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del medesimo, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
- 4.2 Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
- 4.3 Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui il Cliente Domestico richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.3, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
- 4.4 Rimane salva la facoltà, per il Cliente di grandi dimensioni, di comunicare direttamente al fornitore uscente la volontà di recesso.

Art. 5 – Diritto di ripensamento

- 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente Domestico fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente Domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
 - a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto tramite mail all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it;
 - b) mediante invio del Modulo di ripensamento, scaricabile dal sito web www.passuellofratelli.it, all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it;
 - c) effettuando una telefonata ai numeri di riferimento reperibili sul sito web www.passuellofratelli.it, attraverso la quale il Cliente Domestico esprime la sua volontà di recedere.

In ogni caso, il Fornitore è tenuto a comunicare senza indugio al Cliente Domestico la conferma di ricevimento, su un Supporto durevole, del recesso esercitato.

- 5.2 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente Domestico.
- 5.3 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente Domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.
- 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente Domestico la perdita del diritto di ripensamento.
- 5.5 Qualora il Cliente Domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente Domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente Domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
- 5.6 Le Parti prendono atto che:
 - a) se il Cliente Domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente fornitore;
 - b) se il Cliente Domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente Domestico può individuare un altro fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del/i Punto/i di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario sarà attivato, con riferimento alla fornitura di energia elettrica, il Servizio di maggior tutela o il Servizio a tutele graduali e, con riferimento al gas naturale, il Servizio di fornitura di ultima istanza.
- 5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente Domestico.

Art. 6 – Revoca della richiesta di switching

- 6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio fornitore, il Fornitore avrà facoltà di revocare la richiesta di *switching* in base alle seguenti informazioni:
 - a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità;
 - b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo da parte della precedente controparte commerciale del Cliente ai sensi del TISIND;
 - c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;
 - d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
 - e) le date delle eventuali richieste di *switching*, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
 - f) in relazione alla fornitura di gas naturale, l'accessibilità o meno del/i punto/i di riconsegna.
- 6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di *switching* entro l'ultima data utile.
- 6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di *switching*, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore.
- 6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
- Oualora, a seguito di una richiesta di Attivazione della fornitura, il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti, per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale, con riferimento al/i Punto/i di fornitura oggetto del Contratto o di altro/i Punto/i di fornitura allacciato/i alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:
 - a) ritirare la richiesta di *switching* per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
 - b) confermare la richiesta di *switching*, rivalendosi sul Cliente finale.

Art. 7 – Conclusione dei contratti di trasporto, dispacciamento e distribuzione

7.1 Ai fini dell'Articolo 2 e sulla base di quanto previsto dalla regolazione vigente, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza e a titolo gratuito al Fornitore affinché, (i) in relazione alla fornitura di energia elettrica presso i punti di prelievo concluda, con Terna o con il Distributore i contratti di trasporto, di dispacciamento e di distribuzione di cui all'articolo 4 della Delibera 111/06, e (ii) in relazione alla fornitura di gas naturale presso i punti di riconsegna chieda al competente Trasportatore o Distributore l'accesso ai servizi di trasporto e distribuzione. Il Fornitore, nell'espletamento dei mandati viene autorizzato dal

- Cliente ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 1717 del codice civile, di sostituti. Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore, nell'esecuzione dei predetti mandati, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
- 7.2 Il Fornitore non riveste la qualità di utente del trasporto e del dispacciamento dell'energia elettrica e di utente del servizio di distribuzione del gas naturale e, pertanto, il Contratto s'intende risolutivamente condizionato all'eventuale applicazione degli articoli 22.3 del TIMOE e 27bis della Delibera 138/2004, aventi ad oggetto, rispettivamente, la risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento e il Fornitore e la risoluzione del contratto tra l'utente del servizio di distribuzione del gas naturale e il Fornitore. In tali casi, (i) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti, quanto alla fornitura di energia elettrica, dalla Delibera 487/2015/R/eel e, quanto alla fornitura di gas naturale, dall'articolo 27bis della Delibera 138/2004, come successivamente modificate ed integrate, che verranno successivamente comunicati al Cliente; (ii) la fornitura di energia elettrica verrà comunque garantita da parte dell'esercente il Servizio di maggior tutela o il Servizio a tutele graduali ovvero dell'esercente il Servizio di salvaguardia e la fornitura di gas naturale verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.
- 7.3 Il Cliente, assumendo piena responsabilità della veridicità ed esattezza dei dati forniti al Fornitore e riportati nella Richiesta di Fornitura o nella Documentazione contrattuale, conferisce mandato al medesimo affinché li comunichi a terzi quali il Distributore, Terna, il Trasportatore e l'Acquirente Unico in quanto gestore del SII se necessario per l'esecuzione del Contratto. In caso di discordanza fra i dati riportati nella Richiesta di Fornitura o nella Documentazione contrattuale e quelli nella disponibilità del Distributore, di Terna, del Trasportatore e dell'Acquirente Unico, sino all'effettivo allineamento, prevarranno ai fini contrattuali i dati in possesso dei terzi.
- 7.4 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
- 7.5 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione dei contratti di trasporto, di dispacciamento e di distribuzione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Art. 8 – Attivazione della fornitura

- 8.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, avrà luogo nei termini indicati, eventualmente distintamente in relazione alle forniture di energia elettrica e gas naturale, nella Richiesta di fornitura.
- 8.2 L'Attivazione è, in ogni caso, subordinata: a. all'attestazione da parte del Cliente di avere la piena disponibilità degli immobili ove sono siti i Punti di fornitura, mediante l'invio della documentazione necessaria; b. all'attivazione da parte dei soggetti istituzionalmente preposti dei servizi di cui al precedente articolo 7; c. all'esistenza di un adeguato allacciamento alle reti. In caso di forniture relative a più siti, se le condizioni si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore può attivare la fornitura solo per questi ultimi.
- 8.3 Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di non dar corso alla somministrazione nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti di affidabilità e solvibilità del Cliente, basata sui seguenti parametri:
 - a) informazioni fruibili dal Sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto d'identità (SCIPAFI);

- b) informazioni fruibili dal Sistema di informazioni creditizie (SIC);
- c) morosità e precedenti esperienze di pagamento nei confronti del Fornitore o morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi. Inoltre, qualora vi fossero morosità pregresse sul/i Punto/i di fornitura, il Fornitore, a tutela del proprio credito, potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri o pubblici, al fine di rilevare eventuali relazioni tra Cliente e precedenti intestatari e per approfondire i vari avvicendamenti sul/i Punto/i di fornitura. All'esito di tali verifiche, il Fornitore potrà anche decidere di rifiutare la Richiesta di Fornitura, dandone comunicazione al Cliente nei termini di cui al precedente articolo 3.2. In ogni caso, non verrà richiesto il pagamento della morosità pregressa riferita a precedenti intestatari se diversi dal Cliente:
- d) informazioni fruibili dalla Camera di Commercio quali presenza di protesti, pregiudizievoli, azioni o procedimenti per la messa in liquidazione, interruzione o sospensione dell'attività produttiva e qualsiasi altra informazione in essa registrata;
- e) informazioni fruibili da banche dati dei punti di prelievo e dei clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas;
- f) capacità economica finanziaria ed esposizione creditizia verso il Fornitore;
- 8.4 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
- 8.5 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, tramite indirizzo mail <u>info@passuellofratelli.it</u> o telefonando al numero 0435 500500, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Art. 9 – Durata del Contratto, modifica delle condizioni contrattuali e recesso

- 9.1 Il Contratto, salvo sia diversamente previsto dalle Condizioni Tecnico Economiche, è a tempo indeterminato, con decorrenza dal perfezionamento a norma del precedente articolo 3.2.
- 9.2 Qualora le Condizioni Tecnico Economiche prevedano una durata determinata, il Fornitore potrà comunicare le nuove condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche vigenti, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Qualora il Cliente non desiderasse accettare le nuove condizioni economiche proposte dal Fornitore potrà recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto entro il termine di decorrenza delle nuove condizioni economiche. In tal caso, fino al completamento delle operazioni di acquisizione del/i Punto/i di fornitura o in caso di ritardo nell'acquisizione dello stesso da parte del nuovo fornitore, al Cliente saranno applicate le nuove condizioni economiche comunicate in occasione del rinnovo. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente. Qualora, alla scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche, il Fornitore non abbia comunicato le nuove condizioni economiche, troveranno applicazione i corrispettivi riportati sul sito www.passuellofratelli.it al momento della scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche.
- 9.3 Le condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni economiche contenute nel modulo allegato delle Condizioni Tecniche Economiche, possono essere modificate dal Fornitore qualora ricorra un giustificato motivo, quale, a titolo di esempio, la significativa alterazione del mercato dell'energia elettrica e/o del gas naturale, il venir meno della possibilità di fare

riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione dei corrispettivi indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche, la rilevante variazione delle condizioni contrattuali o economiche di approvvigionamento del Fornitore, la modifica nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie previste dal TIVG o dal TIV e, comunque, le eventuali innovazioni normative che determinassero un mutamento della struttura di uno o più elementi sostanziali di formazione dei corrispettivi di cui alle Condizioni Tecnico Economiche. In tal caso, il Fornitore provvederà a darne comunicazione in forma scritta (i) al Cliente di piccole dimensioni con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente e (ii) al Cliente di grandi dimensioni con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, decorrente dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Il Cliente che non voglia accettare le nuove condizioni economiche ha facoltà di recedere senza oneri dal Contratto (i) nel caso di Cliente di grandi dimensioni, mediante comunicazione in forma scritta che dovrà pervenire al Fornitore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza delle variazioni e (ii) nel caso di Cliente di piccole dimensioni, con le modalità previste ai successivi commi 9.5 e 9.6. Il recesso avrà efficacia, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete di trasporto, dalla data prevista di decorrenza delle variazioni. In caso di recesso, sino al termine della fornitura rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite. In caso di mancata comunicazione del recesso nei termini che precedono, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate dal Fornitore.

- 9.4 In caso di variazioni dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, il Cliente potrà essere informato delle variazioni nella prima delle fatture in cui esse siano applicate.
- 9.5 Cliente di piccole dimensioni, nel caso in cui intenda cambiare fornitore, ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche limitatamente ad una sola delle forniture in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale) rilasciando al fornitore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto; il fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio, in veste di utente entrante del dispacciamento o della distribuzione o tramite tali soggetti, della richiesta di Switching al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.
- 9.6 Nel caso in cui il Cliente di piccole dimensioni intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore, ma ai fini della cessazione della fornitura o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto dandone comunicazione tramite mail all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it.
- 9.7 I Clienti di grandi dimensioni, in ipotesi di durata determinata delle Condizioni Tecnico Economiche, sono tenuti a rispettare il termine di scadenza ivi previsto. Nel caso di mancata osservanza del termine previsto nelle Condizioni Tecnico Economiche, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare ai Clienti di grandi dimensioni, a titolo di penale e salvo il risarcimento del maggior danno, un importo pari a [0,1] €/kWh, in relazione alla fornitura di energia elettrica, e/o un importo pari a [1] €/Smc, in relazione al gas naturale, applicato/i al prodotto del consumo medio mensile avuto riguardo ai consumi storici o, qualora il dato non sia disponibile, ai consumi dichiarati dal Cliente per il periodo compreso tra la data di esercizio del recesso e la data di scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche. In ipotesi di durata indeterminata delle Condizioni Tecnico Economiche, i Clienti di grandi dimensioni sono

tenuti al rispetto di un preavviso di recesso non inferiore a 12 (dodici) mesi. Il Cliente potrà alternativamente all'esercizio del recesso tramite il fornitore entrante – darne comunicazione al Fornitore tramite mail all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it, il quale provvederà a trasmettere la comunicazione di risoluzione contrattuale per recesso per cambio fornitore al SII. Il preavviso, in caso di comunicazione diretta della volontà di recesso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare ai Clienti di grandi dimensioni, a titolo di penale e salvo il risarcimento del maggior danno, un importo pari a [0,1] €/kWh, in relazione alla fornitura di energia elettrica, e/o un importo pari a [1] €/Smc, in relazione al gas naturale, applicato/i al prodotto del consumo medio mensile - avuto riguardo ai consumi storici o, qualora il dato non sia disponibile, ai consumi dichiarati dal Cliente - per il periodo di mancato rispetto del termine di preavviso.

- 9.8 Nel caso sussista una condizione di morosità del Cliente al momento del recesso, l'esercizio della facoltà di cui ai commi 9.5 e 9.7, produrrà gli effetti dell'art. 1458 c.c.
- 9.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dalla quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
- Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura di gas naturale e non renda 9.10 possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del Misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al Misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna con oneri a carico del Cliente. Del pari, in caso di impossibilità per il Trasportatore di eseguire l'intervento di discatura in occasione del secondo accesso, il Trasportatore potrà procedere, previa verifica di fattibilità tecnica, alla disalimentazione del punto di riconsegna mediante intercettazione del flusso di gas a monte del punto di riconsegna medesimo e, sulla base di una specifica richiesta dell'utente del trasporto, potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che lo autorizzi a dar corso all'intervento. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura, così come comunicata dal Cliente, e l'eventuale intervento di disalimentazione del punto di riconsegna da parte del Distributore, al pari degli importi relativi ai prelievi effettuati tra la data di cessazione della fornitura e l'intervento di discatura da parte del Trasportatore, saranno comunque posti a carico del Cliente.
- 9.11 Il Fornitore può recedere anche limitatamente alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale in caso di somministrazione congiunta, con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Art. 10 – Fatturazione e pagamenti

Disposizioni generali

- 10.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Misuratore. I dati di misura sono utilizzati, ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, con l'ordine indicato al comma 10.8.
- 10.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura ai recapiti riportati in fattura e in base alle scadenze, utili ai fini della fatturazione, sotto riportate:

Lettura contatore	Spedizione fattura
31 gennaio	Febbraio
28 febbraio	Marzo
31 marzo	Aprile
30 giugno	Luglio
30 settembre	Ottobre
30 novembre	Dicembre
31 dicembre	Gennaio

In caso di voltura l'autolettura dovrà essere comunicata entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di decorrenza della stessa; la lettura sarà ricondotta alla data effettiva di attivazione del Contratto.

- 10.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0 e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita tramite mail all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it.
- 10.4 Il Fornitore invierà ai propri Clienti le fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla normativa vigente. A tal fine, è onere del Cliente comunicare il proprio codice SDI, qualora ne sia provvisto.
- 10.5 Il Fornitore invierà in aggiunta la cosiddetta "fattura di cortesia", ossia il documento non fiscale contenente i costi, i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente. L'invio della stessa potrà essere telematico, se il Cliente ha fornito un indirizzo mail presso il quale inviarla, o cartaceo, nel caso in cui il Cliente ne sia sprovvisto o non lo voglia utilizzare per l'invio della fattura. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.
- 10.6 Il pagamento delle fatture deve avvenire entro la data di scadenza indicata nelle stesse o comunque entro 20 gg dall'emissione delle stesse. Le modalità di pagamento disponibili al Cliente sono le seguenti:
 - a) Bonifico bancario;
 - b) Pagamento direttamente in ufficio tramite Pos o contanti;
 - c) Bollettino postale;

- d) Addebito diretto sul conto corrente;
- e) On line attraverso carta di credito, emessa dai seguenti circuiti: Visa e Mastercard.

In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

- 10.7 Il Cliente ha la facoltà di richiedere una rateizzazione dei corrispettivi addebitati in fattura e il fornitore si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accettare la richiesta. Vige l'obbligo per il fornitore di concedere a favore del Cliente una rateizzazione dei corrispettivi solo nei casi previsti dalla Delibera 584/2015 dell'Arera.
- 10.8 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il Servizio di salvaguardia, il Servizio di maggior tutela, il Servizio a tutele graduali e/o i Servizi di ultima istanza, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.
- 10.9 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
 - a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore, Trasportatore o Gestore di rete:
 - b) le autoletture comunicate dal Cliente secondo le modalità di cui al comma 10.2, fatta salva l'ipotesi di manifesta inattendibilità delle stesse;
 - c) dati di misura stimati, calcolati sulla base delle letture e fatture riferite allo stesso periodo dell'anno precedente o dei dati che ha comunicato il Distributore, il Trasportatore o il Gestore di rete sul tipo di consumo e il valore annuo previsto.
- 10.10 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, qualora non sia possibile una puntuale allocazione dei consumi, la ripartizione avverrà su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Corrispettivi, oneri fiscali, imposte e tasse

- 10.11 Il Fornitore applicherà ai quantitativi di energia elettrica, comprese le perdite di rete, prelevati da ciascun punto di prelievo e/o ai quantitativi di gas naturale prelevati presso ciascun punto di riconsegna i corrispettivi indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche.
- 10.12 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relativa addizionale, che saranno a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore senza facoltà di rivalsa.
- 10.13 In particolare, tutte le accise e addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché le accise gravanti sui consumi di gas naturale, s'intendono a carico del Cliente e saranno esposte nelle fatture con voce separata, nella misura ordinariamente prevista dalla normativa in materia.
- 10.14 Nel caso in cui il Cliente sia beneficiario di riduzioni su oneri fiscali di qualunque genere, le stesse verranno riconosciute in automatico a seguito della richiesta annuale da parte del Cliente della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo ISEE presso un patronato o Caf. Dato il riconoscimento automatico delle eventuali riduzioni, il Cliente non è tenuto a corrispondere alcuna documentazione al Fornitore, tuttavia lo stesso assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle sue dichiarazioni e/o omissioni, così come previsto dalla normativa fiscale vigente. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di comunicare per iscritto al Fornitore, con riferimento ad ogni singolo Punto di fornitura, qualunque

- informazione rilevante ai fini della corretta applicazione della normativa in materia d'imposte sui consumi di energia elettrica e gas naturale.
- 10.15 Eventuali sanzioni od oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore ai sensi e per gli effetti di quanto precede, saranno richieste in via di rivalsa da parte di quest'ultimo al Cliente.
- 10.16 Tributi, imposte, addizionali, tasse, contributi che venissero introdotti successivamente alla conclusione del Contratto, in aggiunta, modificazione o sostituzione di quelli già vigenti, rimarranno a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge a carico del Fornitore, senza facoltà di rivalsa.

Fatturazione di periodo

10.17 La fattura di periodo è emessa, per quanto riguarda l'energia elettrica, con la seguente frequenza:

Tipologia Cliente	Periodicità fattura
Clienti domestici	Bimestrale o mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Bimestrale o mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW	Bimestrale o mensile

La fattura di periodo per l'utenza di gas naturale, invece, per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno è emessa con frequenza mensile durante i mesi invernali, trimestrale durante i mesi primaverili-estivi e bimestrale in autunno. La suddivisione è meglio spiegata nella tabella sottostante:

Periodo di fatturazione	Frequenza fatturazione
Dicembre, gennaio, febbraio e marzo	Mensile
Aprile – maggio – giugno	Trimestrale
Luglio – agosto – settembre	Trimestrale
Ottobre – novembre	Bimestrale

Per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno la fattura di periodo è emessa con frequenza bimestrale, fatti salvi i clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno, in relazione ai quali la fattura di periodo è emessa con frequenza mensile.

- 10.18 Il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con modalità telefonica.
- 10.19 In caso di mancata lettura del Misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, ivi inclusi gli *smart meter*, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.

- 10.20 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
- 10.21 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da *switching*, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Art. 11 - Inadempimento del Cliente

- 11.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto entro il termine di scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di procedere con il servizio di recupero crediti. Più precisamente, già a partire dal giorno di scadenza riportato in fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: Comunicazione di costituzione in mora). La Comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.
- 11.2 L'intervento di sospensione della fornitura, ovvero la richiesta da parte del Fornitore al Distributore o al gestore della rete di provvedere qualora tecnicamente possibile, alla sospensione del/i Punto/i di prelievo del Cliente moroso, potrà essere presentata, in difetto di pagamento, decorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nella Comunicazione di costituzione in mora.
- 11.3 Il termine per presentare, in costanza di mora, la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 40 (quaranta) giorni dalla data di notifica della Comunicazione di costituzione in mora.
- 11.4 Con esclusivo riferimento ai Punti di prelievo connessi in bassa tensione e nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, la sospensione della fornitura di energia elettrica sarà anticipata da un periodo di 25 (venticinque) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
- 11.5 Con esclusivo riferimento alla fornitura di gas naturale, nell'ipotesi in cui il Cliente sia direttamente connesso alla rete di trasporto, il Fornitore richiederà al Trasportatore l'abilitazione all'operazione di discatura a norma del Codice di Rete Trasporto Gas con l'anticipo necessario a consentire l'esecuzione dell'intervento al termine del preavviso di 40 (quaranta) giorni di cui alla Comunicazione di costituzione in mora. In tale ultima eventualità, il Fornitore provvederà a darne comunicazione al Cliente con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni rispetto all'esecuzione dell'intervento, che potrà essere effettuato anche in assenza del Cliente. Il Cliente si impegna a prestare, a semplice richiesta del Fornitore, ogni consenso ed attività necessari ai fini dell'effettuazione della discatura, fornendo tutte le dichiarazioni richieste dal Trasportatore e provvedendo alla messa in sicurezza degli impianti.
- 11.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti,

- la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.
- 11.7 La fornitura non potrà essere sospesa qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore in base ai successivi commi 11.18 e 11.19 e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione.
- 11.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'articolo 24 relativo alle comunicazioni.
- 11.9 Il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA, nonché delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito, e degli importi delle fatture eventualmente scadute successivamente all'inoltro della Comunicazione di costituzione in mora, anche se ivi non riportati.
- 11.10 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale.
- 11.11 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
- 11.12 Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE (energia elettrica) e ai sensi dell'art. 13 del TIMG (gas naturale). La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela o del Servizio a tutele graduali (energia elettrica) e del Servizio di default (gas naturale).
- 11.13 Nel caso di cui al precedente comma 11.12, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore o, se del caso, al Gestore della rete o al Trasportatore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:
 - a) copia delle fatture non pagate;
 - b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale;
 - c) copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
 - d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima fattura pagata;
 - e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
- 11.14 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore o, se del caso, al Gestore della rete o al Trasportatore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura e, se del caso, di prestare gli assensi e la collaborazione necessari alle operazioni di discatura.

- 11.15 In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella Comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di maggior tutela o del Servizio di fornitura di ultima istanza attivato dal SII.
- 11.16 Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:
 - a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, sia stata effettuata una riduzione di potenza della fornitura di energia elettrica o la fornitura di energia elettrica o gas naturale sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della Comunicazione di costituzione in mora;
 - b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza della fornitura di energia elettrica o la fornitura di energia elettrica o gas naturale sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 - i. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - ii. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore, con riguardo alla fornitura di energia elettrica, di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, e, con riguardo alla fornitura di gas naturale, di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
- 11.17 Nei casi di cui al comma 11.15 al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
- 11.18 In ipotesi di mancato pagamento delle fatture entro il termine ivi previsto, in ogni caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora sulle medesime, calcolati in misura pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti percentuali, dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture fino alla data di effettivo pagamento.
- 11.19 In ipotesi di mancato pagamento delle fatture entro il termine ivi previsto, salvo il diritto di chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 18, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, distintamente per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, la costituzione di un deposito cauzionale in misura pari a quattro mensilità di consumo medio annuo (conteggiato in base ai consumi stimati, ovvero, laddove i dati siano disponibili, ai consumi storici). Il versamento del deposito cauzionale dovrà avvenire, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Fornitore, tramite bonifico bancario ovvero con le diverse modalità indicate dal Fornitore al momento della richiesta. L'importo è da considerarsi infruttifero per il Cliente e sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta, con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi moratori. Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale sia escusso in tutto od in parte, il Cliente sarà tenuto alla ricostituzione dell'importo del deposito cauzionale a semplice richiesta del Fornitore.
- 11.20 In alternativa al deposito cauzionale, il Fornitore potrà richiedere la costituzione in suo favore della garanzia bancaria di un primario istituto di credito, escutibile a prima richiesta, con rinunzia ai benefici, diritti o eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, per il medesimo ammontare di cui al precedente comma 11.18. La predetta garanzia autonoma dovrà essere mantenuta in essere per l'intera durata del Contratto. Se durante la fornitura, la garanzia autonoma dovesse essere revocata o ridotta da parte del soggetto garante,

- il Fornitore potrà pretendere che il Cliente presenti, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta un deposito cauzionale in misura equivalente.
- 11.21 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo identificato in fattura come Corrispettivo CMOR nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Art. 12 – Prestazioni di competenza del Distributore, del Gestore della rete o del Trasportatore

- 12.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione alla fornitura di energia elettrica e con riferimento ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore potrà richiedere al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE (energia elettrica), comprendenti l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE. Su richiesta e per conto del Cliente che sia direttamente connesso alla rete nazionale, in relazione ai Punti di fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore potrà richiedere al gestore della rete le prestazioni indicate nel Codice di Rete Energia.
- 12.2 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione alla fornitura di gas naturale, il Fornitore potrà richiedere al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti la verifica e/o lo spostamento del gruppo di misura, subentri, volture e ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG. Su richiesta e per conto del Cliente che sia direttamente connesso alla rete di trasporto, in relazione ai punti di riconsegna oggetto del presente Contratto, il Fornitore potrà richiedere al Trasportatore le prestazioni indicate nel Codice di Rete Trasporto Gas.
- 12.3 I costi delle prestazioni sopra elencate da considerarsi al netto delle imposte e dei quali è possibile prendere visione mediante consultazione del TIC e del RTDG nel sito dell'ARERA o del Codice di Rete Energia e del Codice di Rete Trasporto Gas disponibili nei siti internet del Gestore della rete o del competente Trasportatore sono a carico del Cliente. A tal fine, il Fornitore si riserva di addebitare gli stessi direttamente in fattura.
- 12.4 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore o, se del caso, al Gestore della rete o al Trasportatore, di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore, del Gestore della rete o del Trasportatore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Art. 13 – Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

13.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente o, se del caso, del Gestore della rete o del Trasportatore gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica o di gas naturale.

- 13.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore o, se del caso, il Gestore della rete o il Trasportatore potrà effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
- 13.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore o, se del caso, del Gestore della rete o del Trasportatore situati presso di lui e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore o del Gestore della rete o del Trasportatore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 14 – Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura (articolo specifico per l'energia elettrica)

- 14.1 Nel caso in cui si verifichino irregolarità e/o anomalie agli apparecchi del Cliente, il Distributore o, se del caso, il Gestore della rete deve avere la possibilità di accedere ai locali di proprietà del Cliente stesso per compiere le verifiche necessarie.
- 14.2 Qualora il contatore registri un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, che superi i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), il Fornitore, sulla base della ricostruzione degli stessi compiuta dal Distributore o, se del caso, dal Gestore della rete, procede alla loro fatturazione e alla determinazione dell'eventuale conguaglio.
- 14.3 Il Distributore o, se del caso, il Gestore della rete ricostruirà i consumi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, e il momento in cui si è provveduto alla sostituzione o riparazione del medesimo. Nel caso in cui il momento del guasto o della rottura non fosse individuabile con certezza, il Distributore o, se del caso, il Gestore della rete provvederà alla ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore a quello fissato dai provvedimenti vigenti, ossia pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di esecuzione della verifica.
- I consumi verranno calcolati con riferimento all'irregolarità e /o anomalia di misurazione accertata in sede di verifica, eventualmente corretta sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Distributore o, se del caso, il Gestore della rete, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai consumi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli utilizzati come riferimento nella ricostruzione operata dal medesimo Distributore o dal Gestore della rete.
- 14.5 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi verrà riportato in fattura dal Fornitore. Il Cliente che intenda contestare la ricostruzione dei consumi riportati in fattura dal Fornitore, può presentare reclamo secondo le modalità indicate al comma 17.1. Sarà premura del Fornitore inviare, a mezzo PEC, una comunicazione al Distributore o, se del caso, al Gestore della rete, contenente delucidazioni in merito alla ricostruzione stessa.

14.6 Si ricorda che in caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore ed il Distributore o, se del caso, il Gestore della rete saranno esonerati da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore e del Distributore o, se del caso, del Gestore della rete tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

Art. 15 - Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura (articolo specifico per il gas naturale)

- 15.1 Qualora il Cliente sospetti un mal funzionamento del gruppo di misura e volesse verificarne le cause, deve presentare una richiesta di verifica al proprio Fornitore, secondo le seguenti modalità: tramite mail all'indirizzo info@passuellofratelli.it o effettuando una telefonata ai recapiti telefonici riportati sul sito www.passuellofratelli.it o in fattura. La verifica del gruppo di misura può avere dei costi, previsti dal Distributore o, se del caso, dal Trasportatore, che il Fornitore comunicherà al Cliente finale. In caso di accettazione dei medesimi, il Fornitore deve darne conferma al Distributore entro 2 (due) giorni lavorativi e, se del caso, al Trasportatore, entro il termine da questi assegnato a norma del Codice di Rete Trasporto Gas. Resta ferma la facoltà del Cliente di rifiutare la prestazione.
- 15.2 Una volta ricevuta la richiesta da parte del Fornitore, il Distributore effettua la verifica del contatore e mette a disposizione del medesimo il relativo resoconto entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui, per responsabilità del Distributore, la verifica non venga effettuata entro il termine stabilito, al Cliente dev'essere corrisposto un indennizzo, secondo quanto previsto dal RQDG. In caso di mancato versamento dell'indennizzo entro 6 (sei) mesi dalla data di effettiva esecuzione della prestazione, il Distributore è tenuta ad un indennizzo triplicato. L'indennizzo deve in ogni caso essere erogato entro 7 (sette) mesi.
- 15.3 La verifica del contatore viene eseguita presso il Cliente finale. In tal caso, se si accertino errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o il tipo di guasto o rottura non consenta la determinazione dell'errore, il Distributore provvede a sostituire il Misuratore e redige un verbale di sostituzione indicando:
 - ➤ la data
 - ➤ il PDR
 - ➤ la classe del misuratore rimosso
 - ➤ la matricola
 - ➤ l'anno di fabbricazione
 - ➤ la lettura finale
 - ➤ i dati del nuovo misuratore
 - ➤ l'eventuale presenza del cliente finale attestata dalla firma dello stesso.

Il verbale deve essere conservato per 5 anni e ne viene fornita copia al Fornitore e al Cliente finale

15.4 Se il momento del guasto è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi ad opera del Distributore deve prendere in considerazione il periodo compreso tra il momento del guasto e la data della verifica.

Se il momento del guasto non è determinabile, il periodo di ricostruzione sarà compreso tra il momento della verifica e l'ultima lettura validata e non contestata dall'utente. In ogni caso non potrà essere superiore ai 5 anni solari precedenti.

Il calcolo dei consumi viene comunque effettuato in base a criteri definiti dalla normativa vigente che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del Cliente, dei profili di prelievo o di altri elementi giustificativi del consumo, a seconda del tipo di guasto.

- 15.5 Nel caso di richiesta di verifica dei dati di misura indirizzata al Trasportatore, questi fornirà una risposta motivata entro il termine di 15 (quindici) giorni nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Rete Trasporto Gas.
- 15.6 Una volta ricevuti, tramite il proprio Fornitore, il resoconto della verifica e la documentazione relativa alla metodologia utilizzata per la ricostruzione, il Cliente può inviare reclamo, relativo alla ricostruzione dei consumi, al Fornitore stesso, il quale lo trasmetterà al Distributore tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. In seguito all'invio della richiesta di reclamo, resta ferma l'impossibilità per il Fornitore di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, almeno fino al ricevimento di un riscontro da parte del Distributore o del Trasportatore.

Art. 16 – Forza maggiore

- 16.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.
- 16.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
- 16.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Art. 17 – Responsabilità

- 17.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione o trasporto, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
- 17.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, dal Gestore della rete o dal Trasportatore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
- 17.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore, del Gestore della rete o del Trasportatore e guasti del misuratore.

17.4 Al Cliente sono rimesse la conservazione e l'integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, di conseguenza lo stesso si obbliga a tenere indenne a manlevare il Fornitore per qualsiasi contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti dall'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Art. 18 – Clausola risolutiva espressa

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento delle fatture entro il termine di pagamento ivi previsto;
 - b) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
 - c) uso dell'energia elettrica o del gas naturale con modalità differenti da quelle pattuite in violazione degli articoli 2.5 e 2.6;
 - d) mancata costituzione delle garanzie eventualmente richieste dal Fornitore a norma degli articoli 11.18 e 11.19 entro i termini ivi previsti;
 - e) alterazione o manomissione del Misuratore.

Il Contratto s'intenderà risolto di diritto dal momento della ricezione da parte del Cliente. La tolleranza del Fornitore all'inadempimento ovvero la concessione di una dilazione non comporteranno alcuna rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 19 – Reclami e richieste di informazioni

- 19.1 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile sul sito www.passuellofratelli.it.
- 19.2 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV RQDG).
- 19.3 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà essere inviata ai recapiti riportati sul sito www.passuellofratelli.it o in fattura e contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (se energia elettrica o gas naturale); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice POD o PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Art. 20 – Assicurazione clienti finali gas

20.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi:

- a) i Clienti finali dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in fattura);
- b) i consumatori di gas naturale per autotrazione.
- 20.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

Art. 21 – Integrazione del Contratto

21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.

Art. 22 – Cessione del contratto

- 22.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a terzi ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia elettrica ad esclusione dell'esercente la maggior tutela. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.
- 22.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Art. 23 – Comunicazioni

- 23.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate tramite mail all'indirizzo di posta elettronica info@passuellofratelli.it o telefonicamente ai recapiti riportati in fattura.
- 23.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni, ove possibile in ossequio alla disciplina vigente, anche con nota in fattura.
- 23.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Art. 24 – Legge applicabile e foro competente

- 24.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana.
- 24.2 Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa che vede coinvolto un Cliente Domestico, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
- 24.3 Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa che vede coinvolto un Cliente diverso dal Cliente domestico sarà competente in via esclusiva, fatta salva la competenza inderogabile di altro giudice, il Foro di Belluno.

Art. 25 – Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

- 25.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm).
- 25.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Art. 26 – Dati personali

26.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 27 – Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita

- 27.1 Al fine di definire i livelli specifici di qualità commerciale relativi alla vendita di energia elettrica o gas naturale, si fa riferimento agli indicatori di qualità stabiliti dall'art. 3 comma 1 del TIOV:
 - Tempo di risposta motivata a reclami scritti: 30 giorni solari;
 - Tempo di rettifica di fatturazione: 60 giorni solari, 90 giorni per le fatture con periodicità quadrimestrale;
 - Tempo di rettifica di doppia fatturazione: 20 giorni solari;

Al fine di definire i livelli generali di qualità commerciale relativi alla vendita di energia elettrica o gas naturale, si fa riferimento agli indicatori di qualità stabiliti dall'art. 3 comma 2 del TIQV:

- Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni: 30 giorni solari.
- 27.2 Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono:
 - a) Cause di forza maggiore intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarazione lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - b) Cause imputabili al Cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
 - c) Cause imputabili al venditore, intese come tutte le altre cause non indicate alle precedenti lettere a) e b).
- 27.3 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, il venditore corrisponde al Cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 Euro.